

Risposta n. 101/2025

OGGETTO: Applicabilità della falcidia prevista dal comma 10 dell'articolo 165 del TUIR sull'imposta pagata in Francia in relazione a plusvalenze soggette al regime PEX

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante (o la "Società") dichiara di essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato e controllata da una società di diritto estero.

Inoltre, riferisce che, fino all'anno x, possedeva l'intero capitale sociale di una società di diritto francese con sede legale in Francia e che, successivamente, ha ceduto la partecipazione ad un'altra società francese non appartenente al medesimo gruppo al prezzo di euro , originando una plusvalenza di euro .

Per effetto dell'applicazione del regime della *participation exemption* (di seguito, "PEX"), di cui all'articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), la plusvalenza è soggetta a IRES in Italia con aliquota effettiva dell'1,2%.

Inoltre, conformemente alle disposizioni interne francesi e all'articolo 8, lettera b), del Protocollo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia (di seguito, la "Convenzione" o il "Trattato"), la plusvalenza è soggetta a imposizione concorrente in Francia, posto che la stessa deriva dalla cessione di una "partecipazione importante", che si considera esistente *"se il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società"*. Ne deriva che la plusvalenza è soggetta alla PEX francese, con aliquota effettiva del 3%, risultante dal prodotto tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società del 25% e la quota imponibile del 12% della plusvalenza, determinata ai sensi del regime francese, che esenta l'88% della base imponibile.

In ragione della tassazione concorrente, la Società evidenzia che, a livello pattizio, l'articolo 24 della Convenzione, al paragrafo 1, prevede che il credito d'imposta che l'Italia riconosce al contribuente residente *"non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito [n.d.r.: ossia i redditi esteri imponibili in Italia] nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo"*.

Sul piano interno, il credito d'imposta è disciplinato dall'articolo 165, comma 10, del TUIR, che stabilisce che, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l'imposta estera deve essere ridotta in proporzione alla quota di reddito estero esente da imposta in Italia, che, nel caso di specie, ammonta al 95%.

Alla luce della normativa interazionale e domestica, l'Istante chiede conferma:

- (i) che il credito di imposta estero non subisca la falcidia prevista dal comma 10 dell'articolo 165 del TUIR; o, subordinatamente,
- (ii) che tale norma sia applicata ad un ammontare "virtuale" dell'imposta estera, riparametrato per neutralizzare l'effetto della PEX francese.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante, in via principale, sostiene di avere diritto ad un credito d'imposta pari alla minore tra l'imposta estera riscossa in relazione alla plusvalenza e l'imposta italiana attribuibile alla quota imponibile della stessa, senza applicazione della riduzione prevista dall'articolo 165, comma 10, del TUIR, in forza della prevalenza della disciplina pattizia sulle norme interne.

In particolare, l'articolo 24, comma 1, al verificarsi delle condizioni previste, determina l'obbligo in capo all'Italia di concedere al soggetto passivo residente la detrazione delle imposte pagate in Francia fino a concorrenza della "*quota di imposta italiana attribuibile [n.d.r.: ai redditi imponibili in Francia] nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo*". Tale disposizione, pertanto, si limita a fissare il limite massimo di detrazione delle imposte assolte all'estero, dato dalla quota di imposta italiana che, proporzionalmente, corrisponde al rapporto tra la quota imponibile del reddito estero e il reddito complessivo, non prevedendo alcuna riduzione delle imposte estere in proporzione alla quota di concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.

Di converso, l'applicazione dell'articolo 165, comma 10, del TUIR implicherebbe una riduzione dell'imposta francese detraibile in misura proporzionale al concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, ma la sua applicazione comporterebbe la negazione, sebbene parziale, del diritto di detrazione spettante ai contribuenti residenti, determinando una violazione dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia.

Inoltre, se lo scopo primario delle convenzioni è quello di evitare la duplicazione del prelievo tributario, l'applicazione dell'articolo 165, comma 10, del TUIR violerebbe inevitabilmente l'essenza stessa dell'accordo concluso con lo Stato della fonte, ossia la Francia.

Al contempo, secondo la Società, detta regola non troverebbe riscontro nel Modello di Convenzione OCSE, ma sarebbe stata inserita nelle più recenti Convenzioni, rendendo manifesta la consapevolezza dell'Italia del divieto di applicare la limitazione di cui all'articolo 165, comma 10, del TUIR per effetto degli obblighi convenzionali assunti nei Trattati più risalenti.

Peraltro, tale soluzione interpretativa sarebbe confermata da recenti pronunce della Corte di Cassazione, le quali, relativamente ad altre fattispecie, hanno dato prevalenza alle norme pattizie.

A prescindere dalla disapplicazione dell'articolo 165, comma 10, del TUIR derivante dal contrasto con la disciplina recata dall'articolo 24, comma 1, della Convenzione, la Società ritiene che un risultato analogo deriverebbe dall'interpretazione della norma interna in chiave teleologica. Infatti, l'applicazione letterale del citato articolo 165 si tradurrebbe in una doppia imposizione del reddito, ossia un esito

irrazionale rispetto al regime PEX, finalizzato a eliminare la doppia imposizione economica.

In questa prospettiva, la disciplina prevista dal comma 10 dell'articolo 165 del TUIR, seppur ragionevole per altri regimi di imposizione parziale del reddito, non può trovare applicazione nell'ambito del regime PEX in esame.

Secondo l'Istante, la diversa natura del credito d'imposta previsto dall'articolo 165 del TUIR e dell'esenzione stabilita dall'articolo 87 del TUIR richiederebbe la disapplicazione della regola contenuta al comma 10 del suddetto articolo 165, in modo da non impedire l'efficace perseguimento dell'eliminazione della doppia imposizione giuridica.

Detta conclusione si imporrebbe, *a fortiori*, nell'ipotesi in cui l'imposta estera di cui si chiede la detrazione sia ridotta, nello Stato della fonte, per effetto di una norma che, analogamente all'articolo 87 TUIR, miri ad attenuare il fenomeno della doppia imposizione economica, come si verifica nel caso dell'imposta francese applicata alla plusvalenza.

In subordine, l'Istante propone che l'articolo 165, comma 10, del TUIR sia applicato ad un'imposta estera "virtuale", pari all'imposta che sarebbe stata riscossa in Francia sulla plusvalenza ove non avesse trovato applicazione l'esenzione francese dell'88% dell'imponibile.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati assunti acriticamente, così come prospettati nell'istanza, fermo restando, in capo

al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante.

Tanto premesso, per quanto riguarda la coerenza tra l'articolo 24, paragrafo 1, della Convenzione e il comma 10 dell'articolo 165 del TUIR, non si ravvisa il contrasto rilevato dall'Istante.

La disposizione convenzionale, infatti, dopo aver affermato che: *"Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano"*, prevede che: *"l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo"*.

In merito al funzionamento del suddetto credito d'imposta, il paragrafo 15 del Commentario all'articolo 23 del Modello OCSE chiarisce che lo Stato di residenza calcola l'imposta dovuta sul reddito complessivo, includendo anche il reddito prodotto all'estero che, in base alla Convenzione, può essere assoggettato a tassazione anche nello Stato della fonte. Lo Stato di residenza consente, successivamente, una detrazione delle imposte pagate all'estero dalle imposte ivi dovute.

Dalla lettura del Commentario si desume un nesso di causalità tra l'inclusione del reddito estero nel reddito complessivo imponibile nel Paese di residenza e il riconoscimento del credito per le imposte già pagate all'estero.

Per quanto riguarda, poi, l'applicazione del credito d'imposta, come precisato dal paragrafo 23 del Commentario all'articolo 23 del Modello OCSE, l'ammontare del credito non può essere maggiore della quota di imposta italiana attribuibile ai redditi prodotti all'estero e ivi tassati nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Suddette disposizioni convenzionali sono coerentemente recepite ed attuate nell'ordinamento interno.

Infatti, l'articolo 165 del TUIR, al comma 1, dispone che: *"Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione"*.

In sostanza, è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero soltanto qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti tre condizioni:

- il conseguimento di un reddito prodotto all'estero;
- il concorso di tale reddito alla formazione del reddito complessivo;
- il pagamento di imposte estere su detto reddito a titolo definitivo.

Inoltre, il comma 10 del suddetto articolo 165, in attuazione del requisito del concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, stabilisce che *"Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente"*. In particolare, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2015,

tale riduzione *"si rende applicabile solo laddove il reddito estero - come determinato secondo le regole interne - sia totalmente o parzialmente escluso dalla formazione dell'imponibile"*.

Nel caso di specie, in relazione al credito d'imposta di cui la Società può beneficiare, occorre soffermarsi sulla condizione relativa alla concorrenza del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo, in quanto la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni in Italia beneficia del regime di esenzione nella misura del 95 per cento del suo ammontare ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, con conseguente assoggettamento a imposta sui redditi nella misura del 5 per cento.

In proposito, nel principio di diritto n. 15 del 29 maggio 2019, relativo alla Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, è stato precisato che: *"sul piano della norma domestica, la scelta del legislatore italiano è stata quella di contrastare il fenomeno della doppia imposizione internazionale mediante il riconoscimento di un credito d'imposta da portare a riduzione delle imposte sui redditi dovute in Italia. In particolare, secondo il disposto dell'articolo 165, comma 1, del TUIR, il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia (nei limiti della quota di imposta italiana, corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo)"*.

Pertanto, il requisito di "inclusione" del reddito estero nel reddito imponibile in Italia di cui [...] (all'art. 23 del Commentario al Modello OCSE), coincide con il requisito di concorso del reddito prodotto all'estero al reddito complessivo, previsto dall'articolo

165, comma 1, del TUIR di cui, il successivo comma 10, costituisce disposizione attuativa".

In altri termini, l'Amministrazione ha già avuto occasione di precisare che, sia sulla base della normativa convenzionale che della normativa domestica, il concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia costituisce un requisito necessario ai fini della successiva detrazione dall'imposta italiana dell'imposta pagata all'estero.

La mancata inclusione del reddito estero nel reddito imponibile in Italia e, quindi, il non realizzarsi della condizione del concorso del reddito estero al reddito complessivo, comporta l'impossibilità di procedere alla stessa determinazione del credito d'imposta.

Ciò vale, per ragioni di coerenza, anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile, come in presenza dell'esenzione derivante dall'applicazione del regime PEX.

Ne discende, quale conseguenza applicativa, che la parte di reddito francese che non concorre alla formazione del reddito italiano a causa dell'esenzione parziale per le plusvalenze in applicazione del regime PEX non integra le condizioni per usufruire in Italia del credito per le imposte versate all'estero, dovendosi necessariamente applicare la riduzione proporzionale dell'imposta francese prevista dal comma 10 del citato articolo 165 del TUIR.

Tale approccio è coerente con la *ratio* del meccanismo del credito d'imposta, sia a livello interno che convenzionale, volta a rimediare alla doppia imposizione internazionale soltanto nella misura in cui il reddito estero concorra alla formazione di quello assoggettato a tassazione in Italia. In sostanza, come affermato dalla Circolare

dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2015, *"nei limiti in cui opera la parziale esclusione del reddito estero dall'imponibile, alla mancata tassazione corrisponde simmetricamente il mancato riconoscimento del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero"*. Pertanto, *"l'imposta estera che risulta non detraibile in applicazione del comma 10 dell'articolo 165 del TUIR non è deducibile, né altrimenti recuperabile in Italia"*.

Al contempo, non può nemmeno essere condivisa un'interpretazione del comma 10 dell'articolo 165 del TUIR che preveda la riduzione proporzionale dell'imposta estera "virtuale" che sarebbe stata riscossa in Francia senza l'applicazione dell'esenzione francese sulle plusvalenze dell'88%.

Infatti, l'articolo 24 della Convenzione, al paragrafo 1, conformemente al Commentario al Modello OCSE, ammette la possibilità di usufruire del credito d'imposta esclusivamente in relazione a *"l'imposta sui redditi pagata in Francia"*.

Allo stesso modo, anche a livello interno, uno dei tre principi cardine previsti dal comma 1 dell'articolo 165 del TUIR affinché si possa usufruire del credito d'imposta è il pagamento delle imposte estere a titolo definitivo. In proposito, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2015 chiarisce che *"le imposte estere devono considerarsi "pagate a titolo definitivo" nel periodo d'imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero"*, non lasciando spazio alla possibilità di considerare per il calcolo del credito imposte assolute "virtualmente", senza un effettivo pagamento.

**firma su delega del Direttore centrale
Delega n. 7692 del 31 maggio 2024**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**